

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Brescia,

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
N. 588/04 SENT
N. 2001/03 R.G. Cont.
N. 3352 Cron.

sezione del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza Obbligatoria

Il giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Magnoli, nella causa in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2003 al numero 2001, promossa con ricorso depositato in data 23.10.2003

rappresentati e difesi, giusta delega in calce al ricorso introduttivo dall'avvocato Michele Acostini del foro di Verona, con elezione di domicilio presso la CGIL Funzione Pubblica in Brescia, via F.lli Folonari n.12,

Attore

contro

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, dott. Mauro Borelli, rappresentato e difeso, giusta delega a margine della memoria di costituzione e risposta, dall'avvocato Alberto Luppi, procuratore domiciliatario, con studio in Brescia, via Solferino n.53,

Convenuto,

avente ad oggetto: congedo aggiuntivo per personale tecnico sanitario di radiologia medica esposto a rischio radiazioni, alla pubblica udienza del 15 luglio 2004, sulle seguenti conclusioni, data immediata lettura del dispositivo, ha pronunciato e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Conclusioni per parte attrice: «Nel merito: accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo (ferie) di 15 giorni da intendersi questi come giornate lavorative e non di calendario; per l'effetto, condannarsi la convenuta a riconoscere ai ricorrenti il diritto di usufruire dei giorni di congedo

Conclusioni per parte convenuta: «Previa ogni opportuna
dichiaratoria, rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti.
In ogni caso spese di lite interamente rifeuse.»

Fatto e diritto.

hanno convenuto in giudizio
l'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, in persona del
Direttore Generale, legale rappresentante, esponendo: di essere
tutti dipendenti dall'A.O. convenuta, quali tecnici sanitari di
radiologia medica, con articolazione dell'orario settimanale su
cinque giorni lavorativi, più due di riposo; che il tecnico
sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario
giuridicamente riconosciuto, il quale svolge, conformemente a quanto
stabilito dalla legge 25/1983, in via autonoma o in collaborazione
con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli esami
che richiedono l'uso delle radiazioni ionizzanti sia artificiali che
naturali, di energie termiche, ultrasoniche, e di risonanza
magnetica nucleare; che, in forza delle vigenti disposizioni di
legge e di contratto, viene riconosciuta, in relazione all'attività
svolta, un'indennità di rischio radiologico ed un congedo ordinario
aggiuntivo, rispetto a quello goduto in via normale dai dipendenti,
di 15 giorni; che, tuttavia, l'A.O. convenuta non ha riconosciuto ai
lavoratori ricorrenti detto congedo nell'intero, avendo inteso il
periodo di 15 giorni aggiuntivi non come di 15 giorni lavorativi,
bensì come di 15 giorni di calendario, riducendo pertanto il periodo
dell'equivalente dei giorni di festività in esso compresi.

Avendo ritualmente proposto ricorso per T.O.C. senza ottenere
esito, ha chiesto riconoscersi il diritto in discorso nella sua
pienezza, chiedendo in principalit  l'aggiunta dei giorni di ferie

aggiuntive non goduti ed in subordine il pagamento dell'indennità equivalente, rassegnando a tal fine le conclusioni riportate in epigrafe.

L'Azienda Ospedaliera di Salò, ritualmente costituitasi, in contrasto con quanto narrato dall'attore, ha sostenuto che i quindici giorni di congedo aggiuntivo sono da fruire in un'unica soluzione nell'anno di competenza e senza possibilità di frazionamento, aggiungendo che il congedo in parola non risulterebbe monetizzabile mediante il riconoscimento dell'indennità sostitutiva.

Ha pertanto concluso per il rigetto delle domande di parte attrice, col favore delle spese..

Acquisiti atti e documenti prodotti dalle parti, ammesse ed assunte le prove orali dedotte, la causa è stata discussa e decisa alla pubblica udienza del 15 luglio 2004, dandosi immediata lettura del dispositivo per la seguente motivazione


Il D.P.R. 130/1969 ("Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri"), nel disciplinare all'art.36 il diritto dei dipendenti alle ferie ("il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, ~~in un solo periodo~~ o in non più di due periodi, che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni lavorativi"), ha previsto, al 5° comma, che "il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti".

La legge n.25/1983, che ha regolamentato l'attività di tecnico sanitario di radiologia medica, all'art.9 ha espressamente previsto che "le norme di cui all'art.36, del D.P.R. 27.03.1969, n.130, ... sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti".

La legge 23.12.1994 n.724 ("misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), al primo comma dell'art.5 ("congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico") ha previsto che "a partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica...".

Il D.P.R. 348/1983 ("norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali"), all'art.9 statuisce che "il dipendente ha diritto, per ogni anno solare, ad un congedo ordinario di 30 giorni lavorative; per il personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti il suddetto congedo è aumentato di 15 giorni"

Il D.P.R. 28.11.1990 n.384, che ha recepito l'accordo collettivo per il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, all'art.54 ("indennità di rischio da radiazioni"), prevede: "9. Al personale di cui all'art.1, comma 2, della legge 27.10.1988, n.460. (e, cioè al personale medico e tecnico di radiologia) compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 15 da usufruirsi in un'unica soluzione".


unica
soluz.

Il CCNL del comparto sanità 1994-1997, all'art.19, ha fissato in 32 o in 28 giorni lavorativi la durata delle ferie, sostituendo con la locuzione "ferie" quella preesistente, propria del rapporto pubblicistico, di "congedo ordinario", ed ha aggiunto, all'art.55, che "per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto ai sensi dell'art.72 del decreto legislativo n.29 del 1993 continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con D.P.R. 28.11.1990 n.384, in quanto non disapplicare dall'art.56".

Tra le disposizioni non abrogate stanno quelle, sopra richiamate, in materia di congedo aggiuntivo.

Infine, con contratto integrativo al CCNL del 7.04.1999, riferito al biennio economico 2000-2001, le parti collettive hanno stabilito, all'art.5, comma 1, che "l'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici di radiologia medica ... è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di £.200.000 mensili lorde", ed al successivo comma 5, che "al personale dei commi 1 e 3 (cioè ai tecnici di radiologia e all'altro personale comunque esposto in modo permanente al rischio radiologico) competono 15 giorni di ferie aggiuntive, e da fruirsi in un'unica soluzione".

da
rischio
a
indennità


unica
soluzior

Ciò premesso sul piano della disciplina legale e convenzionale della fattispecie, è appena il caso di osservare che nessun dubbio può sorgere in ordine alla commisurazione del periodo di ferie aggiuntive (o di congedo ordinario aggiuntivo) con riferimento a 15 giorni lavorativi, e non solo perché in tal senso sta la lettera del testo normativo ma anche, e soprattutto, perché la diversa interpretazione, che riferisce i 15 giorni di congedo aggiuntivo al corrispondente periodo di calendario, anziché ai giorni lavorativi, si risolve in un'arbitraria riduzione del periodo di congedo o ferie aggiuntivo: infatti le giornate di festività ricomprese in tale periodo non possono essere conteggiate, né mai risulta lo siano state, come giorni di congedo ordinario o di ferie (né in regime di pubblico né in regime di contratto di lavoro subordinato).

Unica
soluzione

La previsione del godimento in un'unica soluzione del periodo di ferie aggiuntive appare, altrettanto evidentemente, del tutto ininfluenza, posto che essa riguarda le modalità di godimento contrattualmente previste, ma non certo la commisurazione, del periodo di ferie aggiuntive: in altri termini, senz'altro le ferie aggiuntive vanno godute in un'unica soluzione, ma comunque con fruizione di 15 giorni lavorativi, e non di (soli) 15 giorni di calendario.

Va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo (ferie) di 15 giorni con riferimento alle giornate lavorative e non alle giornate di calendario, con conseguente incremento, ove possibile, del periodo di ferie del numero di giornate spettanti a titolo di ferie o congedo aggiuntivo per gli anni dal 1999 al 2003, considerato in ricorso; ove ciò risulti impossibile (perché le ferie vanno determinate e godute nei rispettivi periodi annuali) spetta ai ricorrenti l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, essendo certamente monetizzabile con indennità sostitutiva il periodo di ferie non godute (ancorché di ferie aggiuntive), o di congedo ordinario (che è la stessa cosa), perché trattasi di responsabilità da inadempimento contrattuale determinata, com'è logico e possibile, per equivalente; salva sempre l'ulteriore diritto al risarcimento del danno, ove dimostrato, in termini di interessi positivo, trattandosi di responsabilità contrattuale per inadempimento; nella specie, tuttavia, né vi è stata richiesta in tal senso né vi è prova della sussistenza di ulteriore pregiudizio.

Le spese di lite, che si liquidano, secondo nota, in complessivi €.6.630,92, di cui €.51,16 per spese imponibili, €.886,13 per onorari, €.5.095,47 per onorari ed €.598,16, per spese generali, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il giudice del lavoro di Brescia dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo (ferie) di 15 giorni, da intendersi come giornate lavorative, e non come giornate di calendario; condanna, pertanto, la convenuta, ove risulti impossibile attribuire ai ricorrenti l'incremento del periodo di ferie prossimo con l'aggiunta delle giornate a tale titolo non usufruite, per gli anni dal 1998 al 2003, a corrispondere ai ricorrenti l'equivalente economico dei giorni di ferie non goduti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze annuali al saldo.

Condanna la Amministrazione convenuta a rifondere ai
ricorrenti le spese di litè, che si liquidano in complessivi
€.6.630,92, oltre accessori di legge.

Brescia, 15 luglio 2004.

IL CANCELLIERE CI
Salvatore

Il giudice del Lavoro
Giuseppe Magnoli



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Brescia

5 AGO 2004